

**RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
PRIME OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI
CGIL CISL UIL**

Cgil, Cisl e Uil, in primo luogo, non condividono il metodo di utilizzare lo strumento del decreto legge, per riformare il complesso sistema dei Servizi pubblici locali. Tale settore economico, che interessa centinaia di aziende, centinaia di migliaia di lavoratori e milioni di cittadini utenti richiede un'ampia ed esaustiva definizione legislativa frutto, anche, di un dibattito ed un confronto nel Paese e con le forze economiche e sociali. Per questi motivi Cgil, Cisl, Uil hanno ritenuto nella scorsa legislatura, e lo ritengono oggi, opportuno utilizzare lo strumento legislativo del Disegno di Legge.

Nel merito l'articolo sui servizi pubblici locali, come approvato dalla Camera, risulta incompleto, contraddittorio e poco definito.

Cgil, Cisl e Uil, condividendo il processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di carattere industriale (che però devono escludere l'energia elettrica in quanto di competenza statale) rilevano che il conferimento della gestione, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, debba riguardare sia le Società di capitale, come previsto dal comma 2, sia la gara contestuale per la gestione del servizio e per l'individuazione del socio privato, garantendo così le esperienze di partecipazione mista pubblica e privata. Ovviamente le società quotate in Borsa sono assimilate a questa fattispecie.

Deve permanere la possibilità di affidamento a società pubbliche, con i requisiti della gestione in-house; evidentemente queste società pubbliche in-house dovranno svolgere un solo servizio e non potranno partecipare a gare.

Per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione alle gare, che dovranno sviluppare un sistema di imprese industriali efficiente ed efficace, non si può che partire dalla situazione esistente, che si è progressivamente consolidata nei contesti normativi comunitari, nazionali e settoriali vigenti. Pertanto tutte le S.p.A., sia totalmente pubbliche sia pubblico-private, che quotate in Borsa con affidamenti sia diretti sia acquisiti con procedure competitive, dovranno poter partecipare alle nuove gare. Si ritiene corretto stabilire l'obbligo per i Comuni, che autorizzeranno la partecipazione della Società, di cui siano azionisti, ad una gara fuori ambito di indire, entro un tempo definito (1-2 anni), la gara per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello proprio e specifico servizio già affidato alla Società in oggetto.

Per quanto riguarda la proprietà delle reti, la norma deve essere più esplicita e articolata, a partire dalla conferma della proprietà pubblica delle reti e degli impianti. Nel caso dell'affidamento della gestione delle reti e degli impianti, separata dalla attività di erogazione del servizio, il soggetto deve essere totalmente pubblico con la partecipazione dei Comuni conferenti. Nei casi della gestione congiunta

deve essere prevista la norma esplicita di riconferimento alla proprietà pubblica delle reti e degli impianti al termine della concessione.

Nel caso del servizio idrico, nel quale non è distinguibile la gestione della rete da quella del servizio, le Società affidatarie dovranno mantenere, comunque, la maggioranza delle azioni in mano pubblica.

Con questa impostazione non è condivisibile la norma del comma 8 che, fra l'altro, risulta totalmente incongruente con l'attuale assetto delle società di gestione del servizio idrico integrato, operanti negli ATO.

In relazione alla norma prevista al comma 7 sull'aggregazione della domanda nei bacini di gara, di cui si condivide l'impostazione, si ritiene necessaria la precisazione che sono esclusi i settori già disciplinati da specifica normativa, come nel caso del servizio di distribuzione del gas.

Ferma restando l'obiezione di metodo sui regolamenti, si segnala che devono essere esplicitamente previste le norme relative alle gare, ai capitolati, alle condizioni di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni tariffarie, alla qualità del servizio. In particolare si sottolinea che la gara deve prevedere l'applicazione della clausola sociale, sia per i livelli occupazionali, che per normale l'applicazione dei contratti di settore. Sorprende, pertanto, la totale assenza di norme di garanzia per i lavoratori coinvolti dai processi di liberalizzazione.

Inoltre il contratto di servizio dovrà prevedere i livelli di prestazione del servizio in qualità e quantità, i programmi di

investimento, le dinamiche tariffarie, i meccanismi e gli strumenti di controllo, ivi compresi quelli degli utenti disciplinati dalle carte dei servizi.

Non sono condivisibili le norme previste riguardante l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali e delle società in house alle regole della pubblica amministrazione.

Infine Cgil, Cisl e Uil, vista l'importanza e la specificità sociale delle Aziende di gestione dei servizi pubblici, ritengono che debbano essere previste forme di partecipazione dei lavoratori, applicando anche le forme duali di governance del diritto societario, con riferimento all'ordinamento nazionale e comunitario in tema di responsabilità sociale delle imprese e del bilancio sociale.

Roma, 25 luglio 2008